

===== 000000000 =====

Allegato "B" al n. 21536 di Raccolta =====

===== **STATUTO** =====

===== **ART.1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE** =====

Ai sensi degli artt. 113 e 113 bis del T.U. del 18.8.2000 n. 267 (come modificato dalla Legge 28/12/2001, n. 448, comma 15 dell'articolo 35) è costituita una società a responsabilità limitata denominata "Società Albalonga - S.r.l." =====

===== **ART.2 - SEDE** =====

La società ha sede legale in Albano Laziale, attualmente in Piazza Costituente n. 1. =====
Ai sensi di legge potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze. =====

===== **ART.3 - DURATA** =====

La durata della società è fissata fino al 2052 e potrà essere prorogata, come pure anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci. =====

===== **ART.4 - OGGETTO** =====

La società ha per oggetto: =====

La gestione di farmacie, la distribuzione intermedia, alle farmacie pubbliche e private ed alle strutture sanitarie, di prodotti del settore farmaceutico e parafarmaceutico, l'informazione ed educazione finalizzata al corretto uso del farmaco, nonché l'aggiornamento professionale, nel quadro del SSN e della legislazione vigente; =====

La gestione del servizio di assistenza ai portatori di handicap nelle scuole e l'assistenza di base e domiciliare; =====

La realizzazione e la gestione di case di cura e delle attività di assistenza alla persona; =====

La gestione dei servizi di Igiene Ambientale quali raccolta, trasporto e smaltimento, anche con riciclaggio e recupero energetico, dei rifiuti solidi urbani, nonché di quelli speciali, ospedalieri, industriali, tossico - nocivi, pericolosi, e di ogni tipo, raccolta differenziata, lavaggio e spazzamento stradale; =====

La realizzazione e la gestione di aree di sosta a pagamento per autoveicoli e delle attività connesse; =====

La gestione di servizi quali l'illuminazione pubblica nonché l'impianto ed esercizio di apparati semaforici e di segnaletica; =====

Il servizio di pulizie e manutenzione di edifici pubblici, privati ed industriali; =====

Il servizio di manutenzione delle strade, aree verdi ed altri beni immobili; =====

Il servizio di affissione, pubblicità TOSAP e riscossione dei tributi; =====

La gestione e manutenzione del ciclo completo delle acque, compresa la gestione degli impianti di depurazione; =====

Il servizio scuolabus e attività di trasporto pubblico e privato; =====

Il servizio di portineria, assistenza e sorveglianza nelle scuole; =====

La gestione di asili nido; =====

Servizi telematici ed informatici inerenti applicazioni in campi di interesse o affini alle attività aziendali; =====

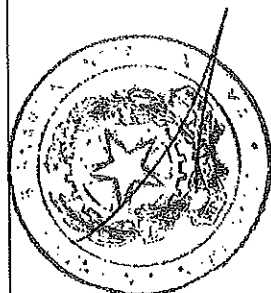
Cablatura, impianti ed esercizio di reti e di sistemi telematici ed informatici; =====

Servizi pubblici di interesse culturale e turistico; =====

La gestione di servizi di ristorazione per aziende, istituti scolastici e religiosi, ospedali, case di cura, manifestazioni e raduni sportivi; =====

Servizi di lavanderia industriale, noleggio, sterilizzazione e gestione di prodotti tessili ad uso sanitario per presidi ospedalieri, centri di cura, case di riposo e cliniche specializzate; =====

La gestione dei Servizi funebri e cimiteriali; =====



Approvvigionamento, distribuzione e gestione di servizi energetici da rete e non (elettricità, gas, teleriscaldamento) =====

La gestione di fiere, esposizioni e mercati. =====

La società può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e di progettazione e costruzione e ristrutturazione degli immobili ed impianti necessari da chiunque commissionate nell'osservanza delle normative vigenti in materia. =====

La società realizza e gestisce, senza vincoli territoriali, tali servizi e attività direttamente, per conto del Comune di Albano e degli altri enti locali che acquisiscano in essa partecipazioni e le affidino la gestione dei predetti servizi ed attività, nonché per conto di persone fisiche, enti pubblici o privati, anche non soci. =====

La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche attraverso società controllate o collegate, o l'affitto di aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse, o la partecipazione a raggruppamenti temporanei d'impresa. =====

La società può, inoltre, svolgere e curare il coordinamento tecnico e finanziario delle società partecipate e prestare, in loro favore, l'opportuna assistenza finanziaria. =====

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie. =====

La società può contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado. ==

La società non può svolgere attività riservate alle Banche o ad altri intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti leggi in materia creditizia, bancaria e finanziaria. =====

La società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti. =====

===== ART.5 - CAPITALE SOCIALE =====

Il capitale sociale è di Euro 2.418.000 (duemilioni quattrocentodiciottomila), ed è diviso in quote ai sensi di legge. Il valore delle quote non può essere inferiore ad un euro. =====

Il Comune di Albano, previa delibera del Consiglio Comunale, si impegna a mantenere una quota di partecipazione non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale anche in caso di cessione di quote ad altri enti locali; =====

Sono inefficaci, nei confronti della società, tutti gli atti di trasferimento di quote posti in essere in violazione del precedente comma. Il superamento del limite di cui al detto comma, comporta il divieto per gli amministratori di iscrivere i trasferimenti nel libro dei soci per le quote eccedenti il limite stesso; =====

Una parte del capitale sociale eccedente il 51% (cinquantuno per cento) può essere ceduta, nel limite massimo del 5% (cinque per cento) del capitale stesso, ai dipendenti, fermo restando che ciascun acquirente non potrà acquisire quote per un valore nominale superiore al 5% (cinque per cento) della quota di cui al presente comma, con vincolo di inalienabilità per un periodo di tre anni. =====

I soci possono effettuare finanziamenti alla società, fruttiferi od infruttiferi, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari anche emanate in materia. =====

Il domicilio dei soci, per quel che riguarda i rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei soci. =====

La qualità di socio comporta l'incondizionata accettazione di tutte le clausole dello statuto e di tutte le deliberazioni assunte dagli organi sociali, ancorchè anteriori all'acquisto di tale qualità. =====

===== ART.6 - QUOTE DI CONFERIMENTO =====

Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. =====

Le quote sono divisibili ed ogni frazione pari ad un euro dà diritto ad un voto in assemblea. In sede di aumento di capitale sociale, i soci hanno diritto di opzione nella sottoscrizione di quote di nuova emissione, in proporzione al numero delle quote possedute rilevabile dall'i-



scrizione nel libro soci alla data di deliberazione dell'aumento di capitale sociale. =====

===== ART. 7 - PRELAZIONE =====

Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, le proprie quote, ovvero i diritti di opzione sulle emittenti quote in caso di aumento del capitale sociale, deve previamente, a mezzo di lettera raccomandata R.R. da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli. == Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti i soci. ===== I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono informare a mezzo di lettera raccomandata R.R. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le quote o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvede ad informare l'offerente e tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata R.R. delle proposte di acquisto pervenute. ===== Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le quote o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società. =====

I trasferimenti delle quote operati in violazione del diritto di prelazione sono inefficaci nei confronti della società e comportano, per gli amministratori, il divieto di iscriverli nel libro del soci. =====

Le clausole di cui al presente articolo non si applicano nel caso di trasferimento di quote e di diritti di opzione tra e a enti locali. =====

===== ART.8 - ORGANI DELLA SOCIETA' =====

Sono organi della società: =====

- a) l'assemblea dei soci; =====
- b) il Consiglio di Amministrazione; =====
- c) il Presidente del C.d.A.; =====
- d) il Collegio Sindacale. =====

===== ART.9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI =====

L'Assemblea dei soci rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e allo statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti. = Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega secondo le disposizioni di cui all'art. 2372 c.c. =====

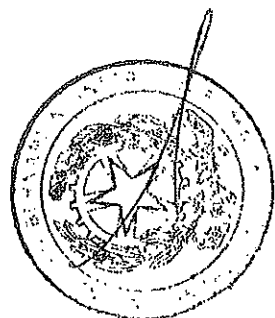
===== ART.10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA =====

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, essa è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o nel diverso luogo indicato dall'avviso di convocazione, purchè in Italia, osservate le disposizioni dell'art. 2484 del codice civile. =====

===== ART.11 - ASSEMBLEA ORDINARIA =====

L'assemblea ordinaria: =====

- a) Approva il bilancio e i programmi annuali e pluriennali della società; =====
- b) Nomina il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Presidente e i componenti del Collegio Sindacale; =====
- c) Determina il compenso degli amministratori e dei sindaci; =====
- d) delibera sugli oggetti sottoposti al suo esame dagli amministratori ed in particolare qualora il Consiglio di Amministrazione ne abbia fatto richiesta, esprime pareri sull'assunzione di nuove attività o di servizi connessi a quelli oggetto della società, sulla partecipazione a società di capitali, sugli acquisti ed alienazioni immobiliari e relative permuta; =====



e) Delibera su tutti gli altri oggetti ad essa riservati dalla legge o dal presente statuto. ===

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati. =====

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con la medesima maggioranza. == Qualora particolari esigenze lo richiedano, esigenze che dovranno essere di volta in volta riscontrate con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione entro il termine ordinario di 4 (quattro) mesi, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. =====

===== ART.12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA =====

L'assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento della società, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori e su quant'altro previsto dalla legge. =====

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale e delibera con la medesima maggioranza. =====

===== ART. 13 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA =====

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente ed in mancanza di quest'ultimo, o in assenza di entrambi, da persona designata dall'assemblea stessa tra i suoi componenti. ==

L'assemblea nomina un segretario anche non socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge. =====

Spetta al Presidente constatare la validità dell'assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea e di regolare l'andamento dei valori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee. =====

Il Presidente, ove lo ritenga opportuno, nomina due o più scrutatori, scegliendoli tra i soci o tra i loro rappresentanti intervenuti in assemblea. =====

===== ART.14 - TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI AL COMUNE ===

Copia delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono inviate, a titolo informativo, al Comune di Albano Laziale e altri enti locali partecipanti alla società a cura del presidente del Consiglio di Amministrazione entro 5 (cinque) giorni dalla loro adozione. ==

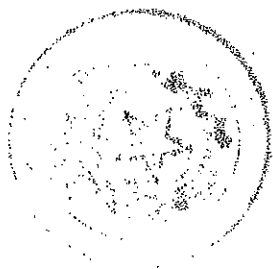
===== ART.15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE =====

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti compreso il Presidente, nominati, per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea anche tra non soci e scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della società. =====

La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è effettuata dall'assemblea prima di procedere all'elezione degli amministratori nei predetti limiti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i membri un Vice - Presidente con funzioni vicarie. =====

Gli amministratori durano in carica 2 (due) esercizi e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori nominati dall'assemblea, il Consiglio provvede, alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Tuttavia, se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende scaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. In tal caso gli Amministratori restano in carica per la convocazio-



ne dell'assemblea per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina dei successori. =====

===== ART.16 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE =====

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente o di chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto. =====

Devono, tuttavia, essere assunte con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica le deliberazioni concernenti: =====

a) La determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale; =====

b) L'acquisto e la cessione di partecipazione di controllo; =====

c) La nomina o la designazione di rappresentanti della società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la società partecipa. =====

Il Consiglio si riunisce nella sede della società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti. =====

La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata R.R. da recapitarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma o telex spedito almeno 24 ore prima. =====

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissando il luogo, la data, l'ora, della convocazione e gli argomenti da porre all'ordine del giorno. =====

Il verbale delle riunioni del Consiglio deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato di volta in volta o permanentemente dal Consiglio stesso. =====

===== ART.17 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE =====

Il Consiglio di Amministrazione provvede, con ogni più ampio potere, all'ordinaria e straordinaria amministrazione della società ed in particolare, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea. =====

===== ART.18 - PRESIDENTE =====

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha, salvo quanto stabilito dall'articolo 19, comma 3 la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio. =====

In caso di impedimento, il Presidente, ove non sia nominato il Vice-Presidente, è sostituito dall'amministratore delegato o dal consigliere a ciò delegato. =====

Il Presidente, controlla la regolarità della gestione della società, riferendone al Consiglio ed attua le deliberazioni del Consiglio. =====

Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore Generale, Procuratori speciali e mandatarî in genere per speciali atti o categorie di atti determinandone i poteri e gli emolumenti. =====

Agli amministratori delegati e al Direttore Generale, spetta la rappresentanza della società nei limiti della delega conferita. =====

Agli amministratori delegati e al Direttore Generale, spetta la rappresentanza della società nei limiti della delega conferita. =====

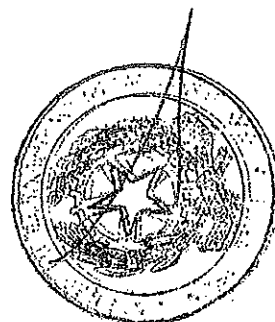
Agli amministratori delegati e al Direttore Generale è fatto obbligo di tenere costantemente informato il Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta, secondo le modalità stabilite dal medesimo Consiglio all'atto del conferimento della delega. =====

===== ART.19 - DIRETTORE GENERALE =====

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale. =====

Il Direttore Generale è scelto fra soggetti in possesso di elevate attitudini ed esperienze professionali e manageriali. Il Consiglio di Amministrazione, nell'atto di nomina, determina la durata dell'incarico. =====

Il Direttore Generale esercita i poteri che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione.



ne, fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge, e dal presente statuto al

Consiglio medesimo. =====

===== ART.20 - COLLEGIO SINDACALE =====

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente e due supplenti, tutti eletti dall'assemblea dei soci, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. =====

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. =====

Il compenso da corrispondere ai componenti del collegio sindacale è determinato dall'assemblea. =====

===== ART.21 - BILANCI ED UTILI =====

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale. ===

Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. =====

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. =====

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della società. =====

===== ART.22 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE =====

Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede, ai sensi di legge, alla nomina ed eventualmente, alla sostituzione di uno o più liquidatori, indicandone i poteri e i compensi. =====

===== ART.23 - DISPOSIZIONE GENERALE =====

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia. =====

===== ART.24 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE =====

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti fra la società, i soci e componenti degli organi sociali, il giudice competente è quello che esercita la giurisdizione nell'ambito del Comune di Albano. =====

F.to Marco Mattel =====

F.to Vincenzo Silvestroni Notaio =====

